




Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XIX - Manifestazioni a premio



LE MANIFESTAZIONI A PREMIO



INFORMATIVA SULLE MANIFESTAZIONI A PREMIO

**RIADATTATA DAL SITO DEL
MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XIX - Manifestazioni a premio



Informativa sulle manifestazioni a premio riadattata dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

LE MANIFESTAZIONI A PREMIO

(Introduzione)

Ad occuparsi della materia delle manifestazioni a premio è la Divisione XIX Manifestazioni a Premio della Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica. del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

La Divisione svolge le seguenti attività:

attività normativa, interpretativa e di indirizzo sulla materia

funzioni di controllo sul corretto andamento delle manifestazioni

in caso di violazioni emette sanzioni amministrative (interdittive e pecuniarie)

Coloro che intendono organizzare una manifestazione a premio (CONCORSI e/o OPERAZIONI) troveranno nella relativa sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/> un supporto virtuale per orientarsi nelle procedure e tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento.

CONTATTI

per informazioni: **Numero VERDE 800-300103** (attivo lunedì, mercoledì e venerdì H 9.30-12.30)

per quesiti amministrativi: ***m.premioinfo@sviluppoeconomico.gov.it***

per supporto a compilazione dei modelli elettronici: ***m.premiohelp@sviluppoeconomico.gov.it***

CHI è interessato

Imprese - soggetti delegati dalle imprese- consumatori

COME indire tali iniziative

Per avviare la manifestazione a premio l'impresa dovrà trasmettere idonea comunicazione, completa degli allegati obbligatori, tramite:

Servizio telematico PREMA on-line all'indirizzo *www.impresa.gov.it*

Posta elettronica con firma digitale da inviare a *m.premio@sviluppoeconomico.gov.it*

Servizio postale/ corriere

Nella sezione internet della Divisione XIX Manifestazioni a premio sono riportate le informazioni relative a produttori e/o rivenditori di beni e servizi che, oltre ad utilizzare le comuni e più frequenti forme di riduzione di prezzo, ricorrono sempre più spesso a manifestazioni a premio, realizzate sotto forma di concorsi o di operazioni a premio e finalizzate a stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l'immagine aziendale oltreché gratificare i consumatori, fedeli ad un determinato marchio o prodotto. Lo svolgimento delle Manifestazioni a premio è disciplinato dal DPR 26/10/2001, n. 430.

NB: Non possono essere messi in palio premi che consistano in denaro, titoli di prestito pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, polizze di assicurazioni sulla vita.

sono rivolte a:

consumatori finali

rivenditori

intermediari
concessionari
collaboratori
lavoratori dipendenti

soggetti promotori sono:

imprese nazionali che producono, forniscono, commerciano o distribuiscono beni o servizi;

organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese, costituite esclusivamente sotto forma di consorzi e società cooperative;

imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, purché dotate di un rappresentante fiscale (art. 17 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni).

soggetti delegati dai promotori possono essere:

agenzie di promozione;

operatori professionali.

Le Manifestazioni a premio si suddividono in:

CONCORSI

OPERAZIONI

Per avviare una manifestazione a premio, l'impresa dovrà trasmettere idonea comunicazione completa degli allegati obbligatori, tramite:

Servizio informatico **PREMA on-line**

Posta elettronica con firma digitale da inviare a: *m.premio@sviluppoeconomico.gov.it*

Servizio postale/ Corriere

NB: Dopo il **25 gennaio 2011** si potrà utilizzare **solo** il sistema **PREMA on-line**.

CONCORSO A PREMIO

COS'E'

Il concorso a premio è un'iniziativa, avente fini anche in parte commerciali, diretta a favorire, nel territorio dello Stato italiano e attraverso la promessa di premi, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi oppure la vendita di beni o servizi.

I premi messi in palio consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non possono essere ricompresi tra i premi il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita.

Nel concorso a premio l'assegnazione dei premi dipende dalla sorte; da un congegno o da una macchina; dall'abilità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a manifestazioni sportive, letterarie, culturali o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori; dall'abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento della manifestazione.

I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall'individuazione dei vincitori.

La partecipazione al concorso a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche (o di invio di sms) necessarie ai fini della partecipazione.

CHI (SOGGETTI PROMOTORI)

Il concorso a premio può essere svolto solo da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi al fine di promuovere i propri beni o servizi.

Le imprese possono anche essere straniere, senza sede stabile in Italia ma, in tal caso, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'art. 17 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.

Il concorso può svolgersi anche in associazione tra più imprese ove ciascuna promuova con la medesima iniziativa i propri beni o servizi.

COME FARE per

Lo svolgimento dei concorsi a premio non richiede autorizzazione.

E' sufficiente presentare:

preventiva comunicazione, mediante il modello CO/1

documento originale di cauzione

regolamento di svolgimento dell'iniziativa, firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.

A CHI

La comunicazione va trasmessa al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica Divisione XIX – Manifestazioni a premio

L'inoltro può essere effettuato tramite:

Servizio informatico **PREMA on-line**, attivo sul dominio ***www.impresa.gov.it***

Posta elettronica con firma digitale da inviare a ***m.premio@sviluppoeconomico.gov.it***

Servizio postale/corriere tramite posta ordinaria al recapito di **via Molise, 2 - 00187 ROMA (RM)**

IMPORTANTE: Decorso 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto interdirigenziale n. 2010/19313/giochi/LTT del 05/07/2010, e cioè dal 25 gennaio 2011, il **servizio Prema on-line** diventa l'unico canale di trasmissione. Tuttavia, se il sistema telematico rilascia informazione secondo cui il servizio **Prema on-line** è **inattivo**, l'impresa dovrà trasmettere la comunicazione con i relativi allegati mediante posta elettronica con firma digitale all'indirizzo ***m.premio@sviluppoeconomico.gov.it*** e a quello dei Monopoli di Stato ***giochi.concorsiapremio@aams.it***.

QUANDO

Il termine massimo di durata di un concorso a premio è di un anno, decorrente dalla data di inizio (che coincide con il giorno a partire dal quale viene fatta pubblicità all'iniziativa) con termine il giorno di individuazione dei vincitori.

IMPORTANTE - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2010, il Decreto interdirigenziale del 5 luglio 2010 che cambia i termini di comunicazione dei Concorsi a Premio al Ministero dello Sviluppo Economico.

I documenti per l'avvio di un concorso vanno presentati al Ministero almeno 15 gg. prima dell'avvio. L'obbligo di rispettare tale termine decorre, per i concorsi che hanno inizio dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del suindicato decreto interdirigenziale sulla Gazzetta Ufficiale, e cioè per tutti i concorsi che hanno inizio dal 25/08/2010 entra in vigore tale obbligo di comunicazione al Ministero ossia per la data suddetta dal 10 agosto 2010.

IL REGOLAMENTO

Il regolamento contiene l'indicazione dell'impresa promotrice e di quelle associate all'iniziativa, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei premi messi in palio, del termine di consegna degli stessi, della Onlus a cui devolvere i premi non assegnati.

L'impresa sceglie attraverso quali canali i destinatari del concorso a premio devono venire a conoscenza dell'iniziativa premiale.

In caso di modifiche al regolamento la comunicazione può avvenire anche lo stesso giorno in cui esse hanno effetto, a meno che non vi siano modifiche alle caratteristiche sostanziali del concorso o del regolamento, nel quale caso esse devono essere trasmesse almeno quindici giorni prima che esplichino i loro effetti.

COSA FARE dopo la comunicazione

Per la/le fase/i di assegnazione dei premi e al termine del concorso a premio l'impresa deve richiedere l'intervento di un notaio oppure di un funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente, nominato responsabile della fede pubblica, per la redazione dei verbali secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 430/2001.

Le manifestazioni escluse (art. 6)

Non si considerano manifestazioni a premio:

i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

le manifestazioni indette da emittenti televisive solo nel caso in cui i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio in cui si svolge l'iniziativa. L'esclusione opera anche in caso di emittenti radiofoniche ove, per ascoltatori presenti, si intende coloro che intervengono alle manifestazioni attraverso un collegamento radiofonico o qualsiasi altro collegamento a distanza. In ogni caso, l'iniziativa non è esclusa qualora essa, veicolata attraverso l'emittente televisiva o radiofonica, sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese;

le sole operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati, da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché non offerti per incentivare l'acquisto del prodotto oggetto della promozione;

le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore (piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all'entità dell'acquisto;

le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche o che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).

L'attività di CONTROLLO

COS'E'

Il Ministero verifica a campione o su segnalazione dei soggetti interessati il corretto svolgimento delle manifestazioni a premio.

CHI

Il Ministero avvia la procedura di contestazione verso le imprese promotrici che abbiano violato:

D.P.R. n. 430/2001

tutela della fede pubblica

principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative

divieto di pubblicità di alcuni prodotti es. fumo e medicinali

In caso di violazioni del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, il controllo è di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

COME

Il procedimento inizia con una comunicazione di avvio del procedimento per presunta violazione all'impresa promotrice e a quelle associate, mediante notifica eseguita nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impresa ha 15 gg, decorrenti dal ricevimento dell'atto ministeriale, per produrre le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora esse non siano state trasmesse, il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione (se essa è ancora in corso) o di manifestazione vietata (in caso di iniziativa ormai conclusa). Avverso tale provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale dinanzi al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Le manifestazioni vietate (art. 8)

Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;

vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;

si promuovono prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;

sono violate le disposizioni del DPR 26/10/2001, n. 430, ad eccezione di quelle relative all'invio della documentazione

SANZIONI

Il Ministero, entro 90 giorni decorrenti dall'accertamento della violazione, notifica all'impresa promotrice e a quelle associate il processo verbale di sanzione pecuniaria. L'impresa può far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltata. Il procedimento, descritto dalla legge 24/11/1981, n. 689, e successive modificazioni si conclude con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o con l'archiviazione.

TIPOLOGIE SANZIONATORIE

per concorso a premio vietato

[art. 124, comma 1, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in Ultimo sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 /06/2009, n. 77].

sanzione che va da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.

Qualora il concorso a premio venga continuato dall'impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.

La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all'attività di distribuzione di materiale del concorso a premio

per mancata preventiva comunicazione

[art. 124, comma 2, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L.. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449].

sanzione che va da € 2.065,83 a € 10.329,14

Viene ridotta del 50% in caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l'inadempimento.

per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento:

sanzione che va da € 1.032,91 a € 5.164,57

sanzione accessoria

[art. 124, comma 1, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito in ultimo dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 /06/2009, n. 77].

Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione.

NB: Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.

[art. 124, comma 4, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 5/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449].

COME FARE per

CONCORSO a PREMIO: avvio-svolgimento-premiazione-termina.

preventiva "comunicazione di svolgimento":

redatta su apposito modello Prema CO/1, va presentata 15 giorni prima della data di inizio del concorso, trasmettendola al Ministero tramite posta ordinaria o servizio PREMA on-line.

regolamento del concorso:

predisposto prima dell'avvio del concorso, deve indicare soggetti promotori, durata, ambito territoriale, modalità di Svolgimento, natura, valore indicativo dei premi messi in palio, termine della consegna, dati delle Onlus alle quali devolvere i premi non assegnati. In caso di modifiche del regolamento è necessaria un'apposita comunicazione al Ministero il giorno stesso in cui le stesse hanno effetto o per modifiche sostanziali almeno 15 gg. prima.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

nel caso di sistema di rinvenimento immediato dei premi messi in palio dal concorso, l'inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti, tra quelli non vincenti, il promotore deve certificare tramite dichiarazione sostitutiva, la conformità del sistema in parola al regolamento.

documento originale di cauzione prestata a garanzia dei premi promessi:

la cauzione è pari al 100% del valore complessivo del montepremi, determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta sostitutiva, ma al netto della relativa imposta. Il beneficiario è il Ministero dello sviluppo economico ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione del concorso.

La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Al termine del concorso, consegnati i premi e inviato il verbale di chiusura al Ministero che provvede ad un'ideale verifica ed attestato il regolare svolgimento del concorso, viene svincolata la cauzione: automaticamente, trascorsi 180 gg. dalla data di trasmissione del verbale, se è una fidejussione, tramite apposita disposizione di svincolo se è un deposito.

In caso di violazioni nella consegna dei premi, il Ministero determina l'incameramento totale o parziale della cauzione, pari al 100% del valore dei premi del concorso.

OPERAZIONE A PREMIO

COS'E'

L'operazione a premio è un'iniziativa, avente fini anche in parte commerciali, diretta a favorire, nel territorio dello Stato italiano e attraverso la promessa di premi, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi oppure la vendita di prodotti o servizi.

I premi messi in palio consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non possono essere ricompresi tra i premi il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita.

L'operazione a premio si configura

qualora si offrano premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato bene o servizio oppure un determinato quantitativo di beni o di servizi.

I premi possono essere assegnati anche a soggetti diversi da coloro che acquistano il bene o servizio promosso.

I premi sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla data di richiesta degli stessi.

CHI (SOGGETTI PROMOTORI)

L'operazione a premio può essere svolta solo da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi al fine di promuovere i propri beni o servizi.

Le imprese possono anche essere straniere, senza sede stabile in Italia ma, in tal caso, devono avvalersi di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 /10/1972, n. 633 e successive modificazioni.

L'operazione a premio può svolgersi anche in associazione tra più imprese ove ciascuna promozioni con la medesima iniziativa i propri beni o servizi.

COME FARE per

Lo svolgimento delle manifestazioni a premio **non** richiede **autorizzazione**.

Per le OPERAZIONI A PREMIO è sufficiente la **trasmissione**, mediante il modello **OP/1**, del documento originale della **cauzione**.

A CHI

La comunicazione va trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica, Divisione XIX - Manifestazioni a premio.

L'inoltro può avvenire tramite:

Servizio informatico **PREMA on-line**, attivo sul dominio ***www.impresa.gov.it***

Posta elettronica con firma digitale da inviare a ***m.premio@sviluppoeconomico.gov.it***

Servizio postale/corriere al recapito di ***via Molise, 2 - 00187 ROMA (RM)***

IMPORTANTE: Decorso 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto interdirigenziale n. 2010/19313/giochi/LTT del 05/07/2010, e cioè dal 25 gennaio 2011, il servizio Prema on-line diventa l'unico canale di trasmissione. Tuttavia, se il sistema telematico rilascia informazione secondo cui il servizio Prema on-line è inattivo, l'impresa potrà trasmettere la comunicazione con i relativi allegati mediante posta elettronica con firma digitale all'indirizzo ***m.premio@sviluppoeconomico.gov.it*** e a quello dei Monopoli di Stato ***giochi.concorsiapremio@aams.it***.

QUANDO

Il termine massimo di durata di un'operazione a premio è di 5 anni, decorrenti dalla data di inizio (che coincide con il giorno a partire dal quale viene fatta pubblicità all'iniziativa) con termine il giorno in cui viene richiesto il premio.

IL REGOLAMENTO

Il regolamento contiene l'indicazione dell'impresa promotrice e di quelle associate all'iniziativa, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei premi messi in palio, del termine di consegna degli stessi.

L'impresa sceglie attraverso quali canali i destinatari del concorso a premio devono venire a conoscenza dell'iniziativa premiale.

COSA fare dopo la comunicazione

Al termine dell'operazione l'impresa deve trasmettere al Ministero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, predisposta ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni con firma autenticata del legale rappresentante, a mezzo della quale si dichiara che l'operazione a premio si è conclusa regolarmente e che tutti i premi sono stati consegnati agli aventi diritto entro i termini. Alla dichiarazione va allegata una copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

SANZIONI

Il Ministero, entro 90 giorni decorrenti dall'accertamento della violazione, notifica all'impresa promotrice e a quelle associate il processo verbale di sanzione pecuniaria.

L'impresa può far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltata. Il procedimento, descritto dalla legge 24 /11/1981, n. 689, e successive modificazioni si conclude con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o con l'archiviazione.

TIPOLOGIE SANZIONATORIE

per operazione a premio vietata

[art. 124 , comma 1, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L..05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in ultimo sostituito dall'art. 12 , comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77].

Sanzione che va da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.

Qualora l'operazione a premio venga continuata dall'impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.

La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all'attività di distribuzione di materiale dell'operazione a premio.

sanzione accessoria

[art. 124 , comma 1 , del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L..05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in ultimo sostituito dall'art. 12 , comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24/06/2009, n. 77].

Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione al gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione.

Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.

[art. 124 , comma 4, del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L.. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449.

COME FARE per

OPERAZIONE a PREMIO: avvio-svolgimento-premiatura-termina

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Regolamento dell'operazione a premio

Rappresenta il documento da predisporre prima dell'avvio dell'operazione a premio e deve indicare soggetti promotori, durata, ambito territoriale, modalità di svolgimento, natura, valore indicativo dei premi messi in palio, termine della consegna. La dichiarazione va redatta su modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma autenticata da parte del legale rappresentante del promotore e deve essere conservata presso la sede del promotore fino al compimento di un anno dalla data di conclusione dell'operazione. Soltanto se richiesta dal Ministero va trasmessa.

documento originale di cauzione prestata a garanzia dei premi promessi

La cauzione è pari al 20% del valore complessivo del montepremi, determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta sostitutiva, ma al netto della relativa imposta. Il beneficiario è il Ministero dello sviluppo economico ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione dell'operazione a premio. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione è svincolata una volta che il Ministero abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla consegna dei premi.

Al termine dell'operazione l'impresa deve trasmettere al Ministero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata del legale rappresentante, a mezzo della quale si dichiara che l'operazione a premio si è conclusa regolarmente e che tutti i premi sono stati consegnati agli aventi diritto entro i termini. Alla dichiarazione va allegata la copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

In caso di accertata mancata corresponsione dei premi promessi (d'ufficio o a seguito di denuncia) il Ministero determina l'incameramento totale o parziale della cauzione, pari al 20% del valore dei premi.